

Proposta di legge di iniziativa del deputato Alfonso Bonafede

Onorevoli Colleghi,

la presente proposta di legge modifica l'articolo 1235 del codice della navigazione in materia di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria al fine di velocizzare e quindi rendere più efficaci, già durante la navigazione, le indagini per il contrasto di fenomeni criminali rilevanti. E' innegabile che, come risulta anche dalla cronaca quotidiana, sia particolarmente difficile per lo Stato italiano contrastare i reati consumati in mare aperto. Manca, ad oggi, un collegamento efficiente tra l'autorità giudiziaria e le forze di polizia che sono impiegate a vario titolo in mare, lacuna questa che non permette alle procure di intervenire tempestivamente e, soprattutto, che non permette loro di utilizzare appieno tutti gli strumenti di indagine dei quali dispongono sulla terra ferma. La proposta di legge ha, quindi, come scopo quello di permettere alla procura, una volta acquisita la notizia di reato, di aprire immediatamente il fascicolo di indagine servendosi per le stesse, dei soggetti operanti in mare come la Guardia costiera e le navi militari. Si da luogo, sostanzialmente, ad uno strumento, per lo Stato, in più per contrastare, tramite una sorta di *longa manus*, i reati commessi in mare aperto. Ciò anche al fine di realizzare un riordino di una materia fino a questo momento disciplinata in via frammentaria da più fonti normative che, comunque, risultano lacunose nel loro insieme.

All'articolo 1 della proposta di legge si prevede la modifica dell'art.1235 del Codice della Navigazione inerente l'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria. In particolare, fermo restando quanto previsto per le disposizioni relative ai porti, sono sempre attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.57, comma 3 c.p.p., agli ufficiali della Guardia Costiera nonché ai comandanti delle navi militari al riguardo dei reati dell'immigrazione clandestina (all'articolo 12 del decreto legislativo n.286 del 1998), di tratta di persone (articolo 601 c.p.), anche in forma associata (art.416, comma 6), di traffico di sostanze stupefacenti (articoli 73 e 74 della 9 ottobre 1990, n.309), di traffico internazionale di armi (legge 16 marzo 2006 n.146, e della legge n.185 del 1990). Conseguentemente, sono modificate le disposizioni presenti nel medesimo articolo per le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Per i gravi delitti menzionati all'articolo 1 della proposta di legge, è altresì prevista, all'articolo 2, un'integrazione dell'art. 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che consenta le medesime forme di contrasto in mare riservate al traffico di sostanze stupefacenti.

All'articolo 3, al fine di garantire un costante monitoraggio dei natanti da parte delle autorità competenti, è inserita un'ipotesi di illecito amministrativo a carico del comandante la cui imbarcazione - impegnata in operazioni di ricerca e soccorso - disponga l'interruzione del segnale di geolocalizzazione (*tasponder*) dell'imbarcazione.

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1235 del codice della navigazione di cui alla R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni)

1.All'articolo 1235 del codice della navigazione del codice della navigazione di cui alla R.D. 30 marzo 1942, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni :

- a) al comma 1, alinea, le parole “art.221” sono sostituite dalle seguenti “art.57, comma3”;
- b) al comma 1, numero 1), la parola “nonché” è sostituita dalla seguente “e” e, dopo le parole “uffici di pubblica sicurezza”, sono inserite le seguenti “nonché, in ogni caso, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, riguardo ai reati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.286 del 1998, agli articoli 416, comma 6 e 601 del codice penale, al traffico transnazionale di armi di cui alla legge 16 marzo 2006 n.146, della legge n.185 del 1990, ed agli articoli 73 e 74 della 9 ottobre 1990, n.309.”
- c) al comma 1, il numero 4) è sostituito dal seguente “4) i comandanti delle navi italiane da guerra o in servizio di polizia per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa, nonché riguardo ai reati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.286 del 1998, agli articoli 416, comma 6 e 601 del codice penale, al traffico transnazionale di armi di cui alla legge 16 marzo 2006 n.146, della legge n.185 del 1990, ed agli articoli 73 e 74 della 9 ottobre 1990, n.309. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali e, in caso di inottemperanza da parte di questi ultimi, possono sostituirsi nella funzione.”;
- d) al comma 2, dopo le parole “categoria servizi portuali”, sono inserite le seguenti “, nonché, in ogni caso, i sottocapi del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera ed i militari di truppa imbarcati sulle navi italiane da guerra o in servizio di polizia in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.”.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1.All'articolo 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni :

- a) alla rubrica, dopo le parole “stupefacenti o psicotrope” sono inserite le seguenti “ovvero di violare le norme per il contrasto all'immigrazione clandestina ed al traffico internazionale di armi”;
- b)al comma 1, dopo le parole : “stupefacenti o psicotrope”, sono inserite le seguenti : “ovvero alla commissione ai reati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.286 del 1998, agli articoli 416, comma 6 e 601 del codice penale, al traffico transnazionale di armi di cui alla legge 16 marzo 2006 n.146, all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967 n.895 e della legge n.185 del 1990,”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196)

1.All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti :

“2-bis. Il comandante della nave impegnata in operazioni di ricerca e soccorso, che, nell'ambito delle acque marittime territoriali, violi quanto disposto dal comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033 a 6.197 euro. Tale sanzione è irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio.

2-ter. Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, la violazione comporta: a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione di cui al comma 2-bis; b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorità dello Stato di bandiera.”.

On. Alfonso Bonafede